



COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza

Registro Generale N. 278 del 29-06-2018

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29-06-2018

Oggetto: SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, ART. 5, INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER I QUALI L'ACQUISIZIONE TELEMATICA È OBBLIGATORIA MEDIANTE IL SOFTWARE S.U.D.E.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2018 è stato istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia attribuendo l'attività nell'ambito dell'Ufficio Tecnico;
- l'Amministrazione comunale di Venosa, nell'ambito delle attività istituzionali e della propria autonomia organizzativa, ha avviato un percorso finalizzato alla dematerializzazione delle varie attività di gestione;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 235/2010 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare on-line l'elenco dei documenti richiesti per ciascun procedimento e, inoltre, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione avviene utilizzando tecnologie digitali;
- con il successivo D.P.C.M. 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo n. 82 e successive sue modificazioni" viene disposto in particolare quanto segue:
 - All'art. 1: "*A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.*";
 - All'Art. 3: "*A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non*

possono accettare o accettare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'art. 5-bis comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'Amministrazione Digitale.”;

- con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aggiornato dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, veniva disposto:

- All'Art. 5, comma 4/bis, che lo Sportello Unico per l'Edilizia è tenuto a ricevere le pratiche a loro destinate per via telematica, prescrivendo testualmente:

“4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

- All'Art. 5, comma 1/bis, che lo Sportello Unico per l'Edilizia è l'unico referente per i soggetti interessati ai titoli abilitativi, prescrivendo testualmente:

“1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160."

- All'Art. 5, comma 1/ter, che gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche diverse dal Comune e interessate al procedimento edilizio non possono, a pena di nullità, rilasciare ai privati atti autorizzativi, nulla osta, ecc., prescrivendo testualmente:

"1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente."

- Infine, all'Art. 5, comma 3, che solo lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisisce direttamente gli atti di assenso presso gli Enti terzi coinvolti nei procedimenti edilizi, prescrivendo testualmente:

"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: ... omissis..."

DATO ATTO CHE:

- le procedure, in particolare quella relativa al rilascio del permesso di costruire, devono essere concluse dallo Sportello Unico per l'Edilizia in tempi brevi;
- il comma 4bis dell'articolo in esame prevede l'obbligo di accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni le comunicazioni e relativi elaborati tecnici in modalità telematica;
- lo Sportello Unico per l'Edilizia dovrà provvedere, in tal caso, all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento;
- l'acquisizione delle istanze e dei documenti in modalità cartacea, nonché agli enti terzi, delle richieste pervenute non permetterebbe, in casi particolarmente complessi, di rispettare i tempi di conclusione;

- l'acquisizione delle istanze e degli allegati in modalità telematica permetterebbe invece di ridurre i tempi dell'istruttoria delle istanze pervenute
- la modalità telematica permette una migliore catalogazione e archiviazione delle informazioni

RITENUTO che il corretto funzionamento dello Sportello Unico del l'Edilizia può avvenire solo attraverso un'azione sinergica e concordata fra tutti gli attori coinvolti (enti terzi e ordini professionali) dai procedimenti oggetto di semplificazione, nonché tra i competenti uffici comunali e soprattutto con l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei procedimenti;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2018 con la quale, avendo stabilito l'obbligatorietà della presentazione telematica in materia di Testo Unico, ha dato mandato al sottoscritto di individuare i procedimenti ai quali applicare la stessa e le modalità di acquisizione della documentazione;

DETERMINA

1. di **INDIVIDUARE** i seguenti procedimenti per i quali l'acquisizione per via telematica è obbligatoria:
 - a. Permesso di costruire (P.di C.);
 - b. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
 - c. PAS;
 - d. C.I.L. Postuma;
 - e. Permesso di costruire in sanatoria;
 - f. Autorizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 d.lgs. 259/2003 con potenza in singola antenna superiore a 20 W;
 - g. SCIA infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 d.lgs. 259/2003 con potenza in singola antenna inferiore a 20 W;
 - h. Autorizzazione edilizia per insegne di esercizio, cartelloni pubblicitari e targhe;
 - i. Autorizzazione edilizia per insegne di esercizio, cartelloni pubblicitari e targhe non asseverata da un tecnico;
 - j. SCIA alternativa al permesso di costruire;
 - k. C.I.L. art. 6, comma 1, lett. e-bis;
 - l. Comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - m. Segnalazione certificata di agibilità;

- n. Denuncia dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 65;
 - o. Qualsiasi parere preventivo per enti terzi;
2. di **STABILIRE** che l'acquisizione telematica dovrà avvenire esclusivamente nelle modalità di cui all'allegato disciplinare "Sportello Unico Digitale per l'Edilizia (SUD-E), manuale utente" che è parte integrante di questa determinazione;
3. di **STABILIRE** quanto segue:
- a. fino trenta giorni dopo la data di pubblicazione della presente determinazione si continuerà ad acquisire le pratiche afferenti allo sportello unico per l'edilizia in formato cartaceo in modo da consentire gli utenti di accreditarsi presso lo SUD-E;
 - b. decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, tutte le pratiche afferenti allo sportello unico per l'edilizia dovranno transitare attraverso lo sportello digitale disponibile al sito <https://sudevenosa.paesit.it> ;
4. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento/Ufficio
ing. Cacosso Antonio

Il Responsabile
ing. Cacosso Antonio

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

- Attesta che copia delle presente è stata affissa all'Albo dell'Ente il 02-07-2018
per rimanervi 15 giorni consecutivi;

Venosa, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SIG. LICHINCHI NICOLA